CAMERA DEI DEPUTATI N. **2298-A**

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1996

(Relatore: **Natale D'AMICO,** *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli

Presentato il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento che è oggi alla nostra attenzione si inserisce in un momento, ma è meglio dire in anni, di gravi difficoltà per l'economia e la finanza meridionali.

È opportuno ricordare brevemente alcuni dati: nel 1995 il prodotto interno è aumentato del 3,5 per cento nel Centro-Nord, ma di appena l'1,7 per cento nel Mezzogiorno. Negli ultimi quattro anni, in complesso il prodotto è cresciuto nel nostro Sud di appena l'1,5 per cento, a fronte del 6 per cento registrato nel resto d'Italia. Oggi, il prodotto pro-capite del Sud è pari ad appena il 57 per cento di quello del Centro-Nord; dopo essersi ridotto fino al principio degli anni '70, il divario è ritornato sui livelli dei primi anni '60.

La grave situazione economica del Mezzogiorno si riflette integralmente sugli aggregati creditizi, ed anzi risulta probabilmente accentuata per effetto di una cattiva gestione del sistema bancario locale.

Fra il 1987 e il 1995, il rapporto fra sofferenze e impieghi è passato nel Sud dall'11,8 per cento al 22,7 per cento; negli stessi anni, l'analogo rapporto nel Centro-Nord è passato dal 6,1 al 7,1 per cento. Nel 1995 le sofferenze bancarie sono aumentate del 14,8 per cento nel Centro-Nord, ma ben del 33 per cento nel Sud.

A ciò si aggiunge un minor livello di efficienza delle banche meridionali; l'incidenza delle spese per il personale sui fondi intermediati nel Sud è quasi del 30 per cento superiore al Centro-Nord.

In questo contesto, fatto di cattivo andamento dell'economia, di cattiva selezione del credito, di cattiva gestione interna delle banche meridionali, si inserisce la grave situazione di difficoltà attraversata dal Banco di Napoli, che ha dato origine al decreto-legge oggi alla nostra attenzione.

Anche con riferimento alla situazione specifica del Banco, alcune sintetiche informazioni quantitative possono rendere ragione della gravità della situazione: dopo le perdite di 1.147 e di 3.155 miliardi registrate rispettivamente nel 1994 e nel 1995, il Banco ha chiuso i propri conti relativi al primo semestre del 1996 con un'ulteriore perdita di circa 700 miliardi.

Si conferma dunque l'improcrastinabilità di una iniziativa tesa a risolvere la situazione di crisi nella quale versa il Banco. A questo intervento provvede il decreto-legge n. 497 del 24 settembre 1996 oggi alla nostra attenzione.

L'intervento trova, fra l'altro, giustificazione nell'interesse dell'azionista pubblico a tutelare la propria partecipazione, tenuto conto delle potenzialità presenti nell'azienda, connesse con l'entità della raccolta, la sua sostanziale stabilità anche in un periodo che ha visto il Banco attraversare notevoli difficoltà, la capillarità di una rete operativa che copre una larga parte del nostro Mezzogiorno.

Adottando logiche e procedure assolutamente innovative rispetto alla tradizione nazionale in materia di interventi nelle banche in crisi, e in aderenza alle regole di parità concorrenziale statuite dall'Unione Europea, il decreto impone al Tesoro un comportamento il più possibile simile a quello che adotterebbe un azionista privato. Come vedremo più avanti, questo forte elemento di novità, già presente nell'impianto delle precedenti versioni del decreto, è stato ulteriormente rafforzato nella versione oggi sottoposta al nostro esame.

Ovviamente, l'intervento pubblico a favore del risanamento del Banco tiene conto, oltre che delle finalità di tipo privatistico-patrimoniale appena accennate, anche di finalità più spiccatamente pub-

blicistiche, connesse al ruolo che il Banco riveste nel finanziamento delle imprese del Mezzogiorno, cioè di un'area del nostro Paese che ancora presenta gravi elementi di ritardo nel processo di sviluppo economico. Val la pena ricordare che l'alternativa all'intervento disposto dal decreto sarebbe stata rappresentata dalla posta in liquidazione coatta amministrativa del Banco, con la conseguente messa al rientro dei crediti in essere nei confronti delle imprese meridionali, e quindi con la probabile messa in crisi di imprese anche vitali. Né è possibile sottovalutare i rischi sistemici connessi alla dimensione del Banco, relativi all'eventuale coinvolgimento di altre banche nella sua dichiarazione di insolvenza, nonché alle ripercussioni sulla credibilità finanziaria del Paese che una tale dichiarazione avrebbe comportato.

Infine, desidero ricordare che, fra le motivazioni addotte dalla relazione di accompagnamento del decreto per giustificare l'intervento, viene sollevato il problema relativo alla inconciliabilità fra l'attuale procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta dall'ordinamento creditizio interno, procedura alla quale si accompagna un atto discrezionale di cessione delle attività e passività delle banche in crisi necessario ad evitare turbative a mercati tanto delicati, e la disciplina comunitaria, che indirettamente impone che tale cessione debba essere realizzata attraverso procedure che evitino turbative alla regola generale della parità competitività. È questo un problema al quale, con il decreto, si trova una soluzione specifica riferita al singolo caso, ma che ritengo il Parlamento debba prima o poi risolvere in via generale.

Prima di illustrare il decreto-legge oggi alla nostra attenzione, desidero descrivere brevemente il lavoro compiuto nella VI Commissione. In sede di esame di una precedente versione del decreto (D.L. n. 293 del 27 maggio 1996), la Commissione finanze ha compiuto un'ampia discussione generale, in seguito alla quale ha provveduto ad ascoltare, in Ufficio di Presidenza, tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'intervento; in particolare, in considerazione del fatto che l'impianto del decreto si sostanzia in un'autorizzazione concessa al Tesoro ad intervenire nel Banco subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, la Commissione, attraverso le audizioni, ha accertato che probabilità avessero quelle condizioni di realizzarsi.

Inoltre, nel frattempo, la VI Commissione, con il più ampio consenso delle varie parti politiche, ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva in congiunta con la Commissione bilancio riguardante il funzionamento del mercato creditizio nel Mezzogiorno. Ritengo che l'indagine costituirà per il Parlamento un momento importante di conoscenza riguardo a una questione che influenza in maniera decisiva lo sviluppo di una parte tanto rilevante del nostro Paese.

In sede di esame del disegno di legge di conversione oggi alla nostra attenzione, la Commissione ha provveduto alla nomina di un Comitato ristretto, ed ha poi autorizzato il relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, integrando il decreto con alcuni emendamenti intorno ai quali in sede di Comitato ristretto si è raggiunto un ampio, ancorché non unanime, consenso. Pertanto, nell'illustrare articolo per articolo il decreto mi soffermerò anche su tali modifiche introdotte dalla Commissione.

L'articolo 1 del decreto autorizza il Ministro del Tesoro a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale del Banco di Napoli, al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco medesimo; l'intervento del Tesoro è subordinato al contemporaneo intervento finanziario di una o più banche e altri investitori finanziari, ovvero all'acquisizione di almeno un « impegno » a partecipare al successivo processo di privatizzazione del Banco.

L'intervento finanziario delle banche e degli altri intermediari potrà assumere la forma del prestito subordinato anche convertibile ovvero della partecipazione al capitale.

Per la realizzazione dell'operazione, il Tesoro è autorizzato a stipulare patti di sindacato, a concedere diritti di prelazione sull'acquisto della propria partecipazione

azionaria, ad acquistare azioni e diritti di opzione, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, alle disposizioni riguardanti la dismissione delle partecipazioni dello Stato, alle disposizioni concernenti la cessione di pacchetti azionari da parte delle fondazioni nate dalla legge Amato-Carli per la ristrutturazione delle banche pubbliche.

È inserita una specifica tutela riferita agli azionisti di risparmio del Banco, allorché si prevede che, ove il Tesoro proceda attraverso offerte pubbliche di acquisto, debba estendere l'offerta anche alle azioni di risparmio.

Il comma 5 consente alla Banca d'Italia di svincolare le somme depositate dal Banco a titolo di riserva obbligatoria. Si tratta di un intervento teso a consentire il superamento di eventuali crisi di liquidità del Banco, ed è in via generale già previsto per le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 2 dispone che il Tesoro non paghi per le azioni e i diritti di opzione acquistati un prezzo prefissato, bensì quanto otterrà dalla successiva privatizzazione, una volta dedotto l'interesse sul capitale investito, nonché le perdite alle quali si dovesse andare incontro per effetto dell'intervento previsto dal successivo articolo 3 (anticipazioni agevolate concesse a fronte dalle perdite sopportate dal Banco in seguito all'intervento in società poste in liquidazione – leggasi ISVEIMER – ovvero in società alle quali siano state cedute attività del Banco medesimo). L'emendamento n. 2.62, a firma del relatore e fatto proprio dalla VI Commissione, prevede che quanto verrà riconosciuto agli attuali azionisti del Banco venga altresì accresciuto degli eventuali utili che avesse a realizzare la società alla quale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto, il Banco potrà cedere propri crediti e altre attività. L'emendamento n. 2.10, a firma dell'on. Biasco e fatto proprio anch'esso dalla VI Commissione, prevede che le perdite delle quali occorrerà tener conto, deducendole da quanto verrà riconosciuto agli attuali azionisti, siano quelle maturate nei primi cinque esercizi successivi a quello nel quale avviene l'aumento di capitale del Banco.

Il comma 2 dispone che, con lo stesso criterio previsto al comma 1, sia determinata la somma che verrà riconosciuta agli attuali azionisti che non abbiano esercitato il diritto di opzione. Si tratta di una norma che tende a tutelare gli attuali azionisti dalla possibilità di una sorta di "illecito arricchimento" del Tesoro, e che estende la tutela anche agli azionisti che siano indotti dalla attuale situazione di incertezza riguardo al valore del Banco a non partecipare all'aumento di capitale già deliberato.

Un'ulteriore tutela degli attuali azionisti è contenuta nel comma 3, il quale riserva loro il diritto di acquistare al valore nominale dal Tesoro una azione ordinaria ogni 15 azioni – di qualunque categoria – oggi possedute.

L'articolo 3, al comma 1, esplicita le stringenti condizioni alle quali è subordinato l'intervento del Tesoro.

Anzitutto (lettera a) l'accertamento della situazione patrimoniale del Banco al 31 marzo 1996 e i conseguenti provvedimenti di svalutazione del capitale. Si tratta di una norma che impedisce che i nuovi conferimenti del Tesoro possano essere intaccati dalle perdite già emerse.

È inoltre necessaria (lettera b) l'adozione di un piano di ristrutturazione, approvato dalla Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, che individui criteri, tempi e modalità per il risanamento, la ristrutturazione e il rilancio del Banco.

Viene richiesta (lettera c) la stipula di accordi sindacali che riducano il costo del lavoro, compresi i trattamenti pensionistici integrativi, e viene prevista la possibilità che tali accordi, in quest'ultima materia, deroghino a norme di legge già in vigore.

Tutte e tre queste condizioni prevedono un termine già trascorso e, a giudicare da quanto affermato nella relazione governativa, sono già state soddisfatte.

Viene ribadito che l'intervento del Tesoro è subordinato, come già detto nell'articolo 1, all'intervento di altri intermediari finanziari, ovvero all'acquisizione di un

impegno a partecipare alla successiva dismissione delle azioni delle quali il Tesoro si troverà in possesso per effetto dell'intervento medesimo.

Il comma 2 dispone che il Tesoro, in attesa che si concretizzi il suo intervento sul capitale del Banco, rilevi il prestito già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Banco medesimo, e lo converta in prestito subordinato. Tale operazione si è già concretizzata, ed era subordinata all'acquisizione, a titolo di pegno con diritto di voto, delle azioni di proprietà della Fondazione Banco di Napoli, ovvero all'attribuzione al Tesoro di mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di voto sulle medesime azioni. Inoltre, il decreto incarica il Tesoro di rinnovare, come già avvenuto, gli organi societari del Banco.

I commi 3 e 4 intervengono ulteriormente in materia di costo del lavoro, disponendo la momentanea sospensione della perequazione pensionistica, e introducendo un meccanismo di agevolazione dell'esodo del personale, attraverso l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Il comma 5 sospende, fino al 31 dicembre 1996, gli obblighi in materia di rapporto fra azioni ordinarie e di risparmio, nonché gli obblighi di svalutazione del capitale, e i diritti di prelazione che il codice concede agli azionisti che esercitano il diritto di opzione riguardo alle azioni inoptate.

La Banca d'Italia (comma 6) è autorizzata ad utilizzare il decreto ministeriale 27 settembre 1974, cioè a concedere anticipazioni agevolate, per risarcire il Banco delle perdite alle quali esso dovesse andare incontro per interventi effettuati a favore di società del gruppo poste in liquidazione ovvero a favore di società del gruppo alle quali abbia esso stesso ceduto, previa autorizzazione della Banca d'Italia, propri crediti o altre attività. Nel primo caso si tratta essenzialmente degli interventi attraverso i quali il Banco potrà far fronte alle eventuali perdite dell'ISVEIMER, già posta in liquidazione volontaria a seguito di una situazione tecnica e di mercato non favorevole. Nel secondo caso, si tratta della cosiddetta "bad bank", cioè del soggetto al quale il Banco di Napoli dovrebbe cedere le proprie attività in tutto o in parte inesigibili, in modo tale da tener salvi gli azionisti che subentreranno al Tesoro a seguito della privatizzazione del Banco dalle eventuali perdite ulteriori che dovessero emergere sulle partite già considerate dubbie.

Sono infine previsti specifici regimi agevolativi in materia di imposizione fiscale e di regime di pubblicità per quanto riguarda la cessione di crediti o di beni.

L'emendamento n. 3.104, a firma dell'on. Carlo Pace e fatto proprio dalla VI Commissione, prevede che dalle "altre attività" che il Banco potrà cedere, con la procedura descritta, alla cosiddetta "bad bank", siano escluse le attività immobiliari.

Inoltre, l'emendamento 3.86, a firma dell'on. Carlo Pace e altri, anch'esso fatto proprio dalla VI Commissione, prevede che la suddetta cessione sia subordinata al fatto che il Tesoro, in virtù della costituzione di un pegno ovvero di un mandato irrevocabile, possa disporre della maggioranza dei diritti di voto nella società cessionaria.

L'articolo 4 interviene sulla liquidazione dell'ISVEIMER, per limitare l'impegno previdenziale di tale società nei confronti dei propri dipendenti all'importo già accantonato nell'apposito fondo, accresciuto del 25 per cento.

L'articolo 5 dispone che entro la fine del 1996 il Tesoro avvii le procedure per la dismissione della propria partecipazione nel Banco di Napoli, con le modalità ordinarie previste dalla normativa in materia di privatizzazioni e secondo procedure competitive. Gli acquirenti sono esentati dall'eventuale obbligo di offerta pubblica di acquisto. L'emendamento n. 5.14, a firma del relatore e fatto proprio dalla VI Commissione, chiarisce che l'intero articolo si riferisce alla dismissione da parte del Tesoro della propria partecipazione di controllo nel Banco; ne consegue indirettamente che nulla muta con riferimento a eventuali diritti di prelazione concessi dal Tesoro in virtù di quanto disposto dall'ar-

ticolo 1, comma 4 del decreto medesimo, diritti che potranno essere fatti valere con riferimento alla partecipazione residua che il Tesoro dovesse trovarsi a detenere anche in momenti successivi alla cessione della partecipazione di controllo.

L'articolo 6 determina in 2.000 miliardi l'impegno massimo del Tesoro per l'intervento di ricapitalizzazione e individua la copertura finanziaria necessaria a carico dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 450 del 1996. Per converso, i proventi netti della dismissione verranno destinati alla copertura delle eventuali perdite connesse all'utilizzazione del cosiddetto "decreto Sindona" di cui si è già trattato nell'articolo 2. Quanto dovesse eccedere tali perdite, verrebbe riassegnato alla finalità originaria, cioè il sostegno alle aree depresse.

Onorevoli colleghi,

in conclusione, mi sembrano confermati gli elementi di novità presenti fin dall'origine nel decreto, e mi pare che le ulteriori novità introdotte nella versione reiterata del decreto stesso, oggi alla nostra attenzione, vadano nella direzione indicata dalla gran parte delle forze politiche e dei singoli Parlamentari nel corso della discussione in Commissione.

Le condizioni alle quali l'intervento del Tesoro è subordinato sono stringenti, ed appaiono tali da indurre il Banco sulla strada del necessario risanamento.

L'intervento del Tesoro è strettamente limitato nel tempo, di fatto a poche settimane, ed è tutto concentrato sullo sforzo di risolvere alcuni elementi di incertezza che renderebbero altrimenti probabilmente impossibile l'intervento di un privato investitore. Buona parte delle condizioni previste dal decreto sono già state realizzate; per le altre i termini sono molto prossimi.

D'altro canto, il richiamo alle procedure competitive esclude che, per effetto dell'acquisto dal Tesoro delle azioni del Banco, i futuri proprietari si possano appropriare dei benefici pubblici oggi concessi attraverso il decreto. E la tutela degli attuali azionisti del Banco viene assicurata dal fatto che il Tesoro retrocederà loro, anche a coloro che non intendessero esercitare i propri diritti di opzione, quanto esso dovesse trovarsi a guadagnare dall'operazione.

Mi pare che l'urgenza di procedere sia sollecitata dagli stessi tempi strettissimi che il decreto prevede per l'avvio della privatizzazione del Banco; ritengo che la ristrettezza dei termini sia una cosa desiderabile; tuttavia credo che stia alla responsabilità del Parlamento prendere atto del fatto che, al sopraggiungere di tali termini senza una pronuncia, il Ministero del Tesoro sarebbe o costretto a soprassedere all'operazione, con tutti i danni che ne conseguirebbero sulla credibilità del sistema finanziario nazionale, sui lavoratori del Banco e sull'intera economia meridionale, ovvero a procedere ugualmente all'operazione in presenza di un diritto provvisorio, inserendo un'ulteriore incertezza in una operazione già di per sé difficile, e quindi trovandosi probabilmente nella condizione di ricevere offerte di acquisto meno numerose e forse anche meno generose di quelle altrimenti possibili.

Adempiendo al mandato conferitomi dalla VI Commissione, propongo dunque che l'Assemblea approvi il disegno di legge di conversione in discussione, accogliendo le modificazioni, già citate e descritte, apportate dalla Commissione al decreto-legge n. 497 del 1996.

Natale D'AMICO, *Relatore per la maggioranza.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293 e 26 luglio 1996, n. 394.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 5, », *sono inserite le seguenti:* « aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e »; *e dopo le parole:* « delle perdite del Banco », *sono inserite le seguenti:* « nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale ».

All'articolo 3:

al comma 6, dopo le parole: « altre attività », *sono inserite le seguenti:* « non immobiliari »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6 è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « della propria partecipazione », *sono inserite le seguenti:* « di controllo ».

Decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 225 del 25 settembre 1996.*

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al risanamento, alla ristrutturazione e alla privatizzazione del Banco di Napoli S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi finanziari).

1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.

2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.

3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.

4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.

5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficoltà.

6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni relative agli attuali azionisti).

1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e delll'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al *prime rate* ABI.

2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, è riconosciuta una somma che sarà determinata secondo i criteri e con le modalità indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero già esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.

3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalità operative di esercizio del diritto.

4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui

caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

ARTICOLO 3.

(Condizioni).

1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati:

a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;

b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;

c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potrà essere adottato anche il regime di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati;

d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro.

2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti è rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di

disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1.

3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco è pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. È escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.

4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 dicembre 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal presente decreto non si applica la disposizione dell'articolo 2441, comma 3 del codice civile.

6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia può concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività del Banco per la parte che eccede la copertura di cui

all'articolo 6, comma 2; alle cessioni di cui al presente comma ed a quelle poste in essere dalle società cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalità di cui al presente decreto del Banco o dalle società del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.

ARTICOLO 4.

(Società del gruppo in liquidazione).

1. I fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

ARTICOLO 5.

(Dismissione).

1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la dismissione della propria partecipazione nel Banco di Napoli con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti di prelazione concessi con procedura competitiva, nonché dei diritti di acquisto previsti ai sensi del presente decreto.

2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

ARTICOLO 6.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di lire 2.000 miliardi, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge

30 agosto 1996, n. 450. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e destinati alla copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, delle eventuali perdite che potranno determinarsi in seguito agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-2298A
Lire 500